



COMUNE DI PORTOMAGGIORE - PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE

sulla

TUTELA DEGLI ANIMALI

Adottato con Delibera C.C. n. 58 del 31/05/2007

Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - definizione di animale da compagnia
- Art. 7 - Ambito di applicazione
- Art. 8 - Esclusioni.

Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 9 - Detenzione di animali.
- Art. 10 - Maltrattamento di animali.
- Art. 11- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 12 - Abbandono di animali.
- Art. 13 - Avvelenamento di animali.
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 17 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio – Esposizione di animali negli esercizi commerciali
- Art. 18 - Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti
- Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con utilizzo di animali

Titolo IV CANI

- Art. 20 - Attività motoria e rapporti di socializzazione
- Art. 21 - Detenzione dei cani
- Art. 22 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 24 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani
- Art. 25 - Accesso dei cani guida di persone non vedenti
- Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi.
- Art. 28 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi
- Art. 29 - Cani adottati da privati o strutture pubbliche o private

Titolo V GATTI

- Art. 30 - Definizioni
- Art. 31 - Gatti di proprietà
- Art. 32 - Colonie feline.
- Art. 33 - Alimentazione dei gatti liberi

Titolo VI - UCCELLI

- Art. 34 - Detenzione degli uccelli.
- Art. 35 - Dimensioni delle gabbie.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 36 - tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario

Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI

- Art. 37 - Modalità di detenzione di animali esotici

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Sanzioni
- Art. 39 - Vigilanza
- Art. 40 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 1 della Legge n. 611 del 12.6.1913, sulla protezione degli animali;
- D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Legge n. 337 del 18.3.1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
- Legge n. 37/1974, come modificato dalla L. 376/1988 "Gratuità di trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico";
- Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978;
- Art. 3 del DPR 31.3.1979, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico D.M. 31.12.1983 di attuazione del Regolamento CEE n. 338/97 del 9.12.1996 e del Regolamento CEE n. 1808/01 del 30.08.2001, concernente l'applicazione nella Comunità Europea della convenzione di Washington sul "commercio internazionale della specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate di estinzione";
- D.P.R. del 31.3.1979 "Perdita di personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto pubblico";
- D.P.R. n. 624 del 5.6.1982, in attuazione della Direttiva CEE n. 77489;
- Circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 15.10.1985 (prot.61.4.3/16481) relativa all' "Assistenza Zootecnica – Competenze pubbliche in materia – Modalità Organizzative";
- Circolare del Ministero dell'Interno del 20.3.1985, n. 559/c, relativa all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, concernente "attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.7.1995, n. 382" Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro al volo su animali vivi";
- Legge Regione E/Romagna n. 19/1986
- Legge n. 281 del 14.8.1991, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge n. 150, del 7.2.1992, e successive modificazioni con L. n. 59 del 13.3.1993 e D. Lgs. 275/2001, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- D.L. n. 532 del 30.12.1992 sulla protezione degli animali durante il trasporto;
- D.Lgs. n. 533 del 30.12.1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli";
- D. Lgs. n. 534 del 30.12.1992 "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la Protezione dei suini";
- Decreto Legislativo n. 116 del 27.1.1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- Legge n. 157 dell'11.2.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Art. 169 – comma 6 - del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992)
- Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 12.8.1993, "Esportazione di cani randagi";
- Art. 24 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 11/1993;
- Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;
- D.M. 19.4.1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"
- D. Lgs. n. 333/98 del 1.3.1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- Circolare dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 7/1999 riguardante "Norme per il controllo della popolazione canina – requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero";
- art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge della Regione Emilia Romagna n. 27/2000, "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", come modificato dalla L.R. n. 7/2001;
- Art. 925 – 2° comma - del Codice Civile "Animali mansuefatti" ;
- Art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";
- Art. 727 Codice Penale, come modificato con la Legge 22.11.1993, n. 473, sul maltrattamento degli animali
- Artt. 500, 638 e 672 del Codice Penale;
- Artt. 70 e 129 della Legge di Pubblica Sicurezza;
- Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" del Ministero dell'Ambiente;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22.2.2001 "Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali";
- D.Lgs. n. 146 del 26.3.2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 marzo 2001 "Modificazioni al decreto 22.2.2001 concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali";
- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281";
- Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/ 2002 "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio dell'8.1.2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali";
- Legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 dell'1.8.2002 "Nome contro la vivisezione";
- Legge n. 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Accordo "Stato-Regioni" sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy";
- D. Lgs. n. 29.7.2003 n. 267 "Attuazione della Direttiva 1999/74/CE e della Direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento";
- Legge n. 213 dell'1.8.2003 "Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo";
- Ordinanza del 9.9.2003 del Ministro della Salute sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi";
- D. Lgs. n. 53 del 20.02.2004 "Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 recante "Norme a tutela del benessere animale" e in particolare l'art.4, comma 1 in cui si stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto emani apposite indicazioni tecniche per l'attuazione della legge stessa.
- Delibera G.R. 27 marzo 2006, n. 394 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali."
- Ordinanza Ministero della Salute del 12.12.2006

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. La città di Portomaggiore individua nella tutela degli animali uno strumento utile all'educazione della popolazione al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie e gli individui più vulnerabili.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali. La libertà di esercitare tali attività è inoltre un utile strumento per lo sviluppo della personalità, in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune promuove politiche concrete di rispetto per gli animali, utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate possibilità di esistenza.
3. Il Comune, intende quindi valorizzare la tradizione e la cultura animalista della città incoraggiando forme espressive volte ad incrementare l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826¹ del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157², il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

¹ Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti). Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.

Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano delle specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.

NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue:

Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, guffi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3 - In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione. E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge".

² L. 11-2-1992 n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979³, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
5. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, può apportare modifiche al presente regolamento adottando specifiche ordinanze.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 27/2000, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
6. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 – Definizione di animale da compagnia.

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 5 del 17 febbraio 2005, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
 - a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
 - b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della *legge 19 dicembre 1975, n. 874* e dal *Regolamento (CE) n. 338/97* del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

³ D.P.R. 31 marzo 1979 - Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato – art. 3 “È attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.”

Art. 7 – Ambito di Applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Portomaggiore.
2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 10 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 8 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ;
 - f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali.

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi per eutanasia solo se risultino incurabili o gravemente malati. Ciò deve risultare da una attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
7. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
8. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
9. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
10. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
11. per le norme tecniche di attuazione, in particolare per le modalità di allevamento, è fatto integrale riferimento alla Delibera G.R. 27 marzo 2006, n. 394, emanata in attuazione della Legge regionale n. 5/2006, art. 4.

Art. 10 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione art. 727 del Codice Penale).
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e rialzata da terra e dotata di un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, cioè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o ad una continua esposizione solare, specie nei periodi di maggior calura, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Gli animali devono anche essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
6. E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate ai soggetti, isolarli in rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.
7. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 17.
8. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. –, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
10. E' vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali ai cani, di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara per quanto di competenza, a carico dei quali verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.
12. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto. E' altresì vietato lasciare i cani chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto quando manchino le condizioni di benessere per l'animale.
14. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
15. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeverata.
16. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costrittive, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica, che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico (violazione art. 727 del Codice Penale).
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale.
4. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di bocconi, potranno vendere o consegnare detti prodotti solamente a coloro che siano in possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, le cui generalità dovranno essere annotate su apposito registro rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Portomaggiore, secondo i regolamenti adottati dagli enti gestori.
2. Nei veicoli è consentito, in base alle condizioni previste del gestore del servizio pubblico, il trasporto di animali domestici. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.
3. Ove l'animale trasportato insudici o deteriori il veicolo, la persona che lo detiene e trasporta è tenuta al risarcimento dei danni causati.
4. Sono sempre ammessi i cani che accompagnano le persone non vedenti.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di insufficiente benessere, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali domestici rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati ed affidati al canile municipale.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste, o ad altre Associazioni, nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

**Art. 17 – Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio -
Esposizione di animali negli esercizi commerciali.**

1. Gli allevatori o possessori di animali d'affezione a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.
2. A tal fine è opportuno che i soggetti di cui al comma 1 siano accuditi da persone con comprovata formazione professionale sulla tutela del benessere animale.
3. E' obbligatorio che i soggetti di cui al comma 1 dispongano di un Veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, prestata secondo protocolli definiti in accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara.
4. Gli animali domestici, cani e gatti, possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante che nella struttura è praticata una regolare assistenza veterinaria e che l'animale non è portatore di patologie. Il certificato dovrà inoltre contenere una descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, oltre al nome del destinatario della vendita.
5. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età.
6. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali in vetrina, salvo che non siano garantiti spazi adeguati e quanto disposto al comma 8.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, verrà disposta l'immediata chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. Gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e provvisti di acqua e cibo.
9. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 37, 1° comma, relativo alle dimensioni delle gabbie.
10. per le modalità di protezione e tutela degli animali da compagnia, condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili nel commercio e nell'allevamento, si fa integralmente richiamo all'art. 5 della L.R. n. 5 del 17 febbraio 2005 ed alla Delibera della G.R. del 27 marzo 2006, n. 394.

Art. 18 – Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti

1. Sono consentite le manifestazioni per l'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, sensibilizzando i cittadini al problema del randagismo e dell'abbandono degli animali. Gli animali non dovranno essere trattenuti né in gabbie, o altri strumenti similari, se non per garantire la momentanea sicurezza dell'animale.
2. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Comune di Portomaggiore la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, nonché l'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
3. Durante le manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario.
4. Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 12 mesi, e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, organizzate da Enti e/o Associazioni.
5. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle

razze e delle dimensioni degli animali. E' consentito l'uso di gabbie o strumenti simili limitatamente al trasporto sul luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.

6. Gli organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 2 ed adempiere all'obbligo di cui al comma 3.

Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' fatto divieto di utilizzare a scopo di spettacolo o intrattenimento, al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici, qualsiasi specie animale durante feste, sagre o festeggiamenti.

2. E' altresì vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali.

3. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

4. Il titolare della licenza dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere oblatto sanzioni per maltrattamento di animali; l'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.

5. Per lo svolgimento di attività circense o intrattenimento, il Comune fa proprie le disposizioni contenute nei Decreti del Ministero dell'Ambiente e nelle delibere CITES in materia di "Criteri di mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 337/68), che dovranno essere integralmente applicate dal titolare dell'attività, o di altre normative/direttive che la regione dovesse emanare.

6. Il titolare dovrà altresì esibire al Servizio Veterinario competente, prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, il registro di detenzione degli esemplari di specie animali.

7. Per gli animali domestici della specie canina e felina si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 18 e dell'art. 7 della Legge Regionale n. 5/2006.

8. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa, che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.

9. La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara competente per territorio e dagli organi di vigilanza preposti almeno 48 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento, che dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio dell'autorizzazione. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.

10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Titolo IV - CANI

Art. 20 - Attività motoria e attività di socializzazione

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 23.

4. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

5. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'Ordinanza del 12.12.2006 del Ministero della Salute ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 21 - Detenzione dei cani

1. Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio o con idonea museruola. Per i cani di cui all'Ordinanza ministeriale del 12.12.2006, o comunque definiti aggressivi, si deve applicare sia il guinzaglio che la museruola quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico oppure quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

2. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

3. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, latrare, guaire o ululare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, primo comma.

Art. 22 - Dimensioni dei recinti.

1. Per un cane custodito in recinto, la superficie di base dello stesso non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 (nove), e comunque tale da permettere all'animale un adeguato movimento fisiologico; per ogni cane in più è necessario un aumento minimo di superficie di ulteriori mq. 7 (sette).

2. Nel caso di recinti destinati ad accogliere più cani, dovrà essere verificata dal proprietario la reciproca compatibilità.

3. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto devono essere tali da impedire la fuga del cane e da garantire la tutela di terzi da aggressioni, e comunque devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane stesso. Per cani di media e grande taglia (a partire dai 30 Kg) devono avere un'altezza di almeno mt. 2.

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, e comunque per i cani di cui all'Ordinanza ministeriale del 12.12.2006, o comunque definiti aggressivi è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi – come le aree giochi per bambini – o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.

4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o portatori di handicap.

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (distributore di palette, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

Art. 25 – Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.
2. Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovratassa.

Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, non hanno libero accesso, salvo che nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune.
3. Viene concessa la possibilità di far accedere gli animali domestici nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, lettera A) e B) della Legge n. 287/91, solo usando il guinzaglio e la museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, e sempre che i cui titolari abbiano preventivamente presentato formale richiesta al Sindaco, corredata del parere favorevole dell'Azienda USL.

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, fatta eccezione per i conduttori di cani-guida, mentre li conducono in qualsiasi spazio pubblico hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere gli escrementi solidi prodotti, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Art. 28 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di Portomaggiore mediante apposita struttura di ricovero (canile intercomunale).

Art. 29 – Cani adottati da privati o strutture pubbliche o private.

1. Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso il canile comunale, i privati cittadini ovvero legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, enti (pubblici o privati), organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale possono richiedere in adozione un cane, al quale il Comune, per il tramite del soggetto gestore della struttura, assicurerà al rilascio le profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, sterilizzazione e identificazione mediante microchip).
2. I cani adottati sulla base del presente articolo, dovranno essere accuditi da una persona che se ne assume la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, alla quale verrà trasferita la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe Canina.
3. Il Canile intercomunale fornirà al Comando di Polizia Municipale, a cadenza trimestrale, estratto della movimentazione in uscita a seguito di adozione di cani. Il Corpo di Polizia Municipale vigilerà sul corretto mantenimento delle condizioni di benessere degli animali.

Titolo V - GATTI

Art. 30 - Definizione

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende l'habitat nel quale, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono, risulti vivere in libertà una colonia di gatti.

Art. 31 – Gatti di proprietà

1. E' necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 32 – Colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come zoofili, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. I referenti delle colonie feline sono quei privati cittadini, o appartenenti ad associazioni zoofile che, motivati dall'affetto per gli animali, liberamente scelgono di occuparsi della nutrizione e della cura degli animali, collaborando con gli organi competenti fornendo le notizie delle colonie feline a cui si dedicano in base all'esperienza acquisita.

2. Agli zoofili deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale.

3. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.

4. L'accesso degli zoofili nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

5. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal Comune attraverso i referenti che ne richiedono il riconoscimento. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'articolo 727 del Codice Penale.

6. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le associazioni aventi finalità zoofile ed i singoli cittadini.

7. Il nuovo riconoscimento di colonie feline deve essere effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, su richiesta inoltrata al Comune del referente della colonia. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute.

9. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

Art. 33 - Alimentazione dei gatti liberi

1. Gli zoofili sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, utilizzando supporti per la somministrazione di alimenti, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali, ma solo la ciotola per l'acqua.

2. Il Comune può farsi carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo, previo parere del servizio competente e compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale.

Titolo VI – UCCELLI

Art. 34 - Detenzione degli uccelli

1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 35 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non ne impediscano il volo.
2. Al detentore è fatto divieto di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da medico veterinario. E' comunque vietato mantenere i volatili legati a trespoli.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

36 - Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario.

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI

Art. 37 – Modalità di detenzione di animali esotici

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.
7. Chi detiene animali velenosi ha l'obbligo di detenere nel medesimo stabile anche almeno due dosi non scadute di siero antiveneno o di antidoto e deve poter documentare di essere in grado di effettuarne la somministrazione a sé stesso ed a terzi.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, salvo quanto appreso specificato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 50,00 a Euro 300,00**.

2. Per le seguenti violazioni:

art. 10, commi 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16

art. 14

art. 18

art. 23, comma 3, se l'area è anche attrezzata con giochi per bambini

art. 37, comma 2

il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **75,00** a Euro **450,00** (con pagamento entro 60 giorni di € 150,00)

3. Per le seguenti violazioni:

art. 10, commi 2, 8, 10, 11, 13, 14

art. 11

art. 13, commi 1, 2, 4

art. 15

art. 16

art. 17

art. 19, comma 4 (per ogni animale di età inferiore a quella qui regolamentata)

art. 21, 1° comma, con riguardo ai cani di cui all'Ordinanza ministeriale del 12.12.2006, o comunque definiti aggressivi;

il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 100,00 a Euro 500,00** (con pagamento entro 60 giorni di € 167,00).

4. Per le violazioni di cui all'art. 21 di cui sopra è disposta, nel verbale, l'immediata adozione delle protezioni previste, se possibile, od altrimenti l'allontanamento immediato dell'animale dall'area in questione procedendo, in caso di rifiuto dell'accompagnatore a provvedere, al conferimento dell'animale al canile comunale a spese del proprietario ed alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

5. Il procedimento sanzionatorio conseguente all'accertamento delle predette violazioni è disciplinato dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 40 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le forze di Polizia dello Stato, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente ed il personale di altre Associazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Art. 41 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.